SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 1949

(12ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ripristino al 70° anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari » **(N. 456)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 65, 66
AZARA, *relatore* 63, 64, 65
BERLINGUER 65
BO 65
CONCI 65
PICCHIOTTI 66
PROLI 66

« Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie » **(N. 426):**

VARRIALE, *relatore* 67

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » **(N. 453-*Urgenza*):**

BERLINGUER, *relatore* 68

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Berlinguer, Bertini, Bo, Conci, De Pietro, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Musolino, Persico, Picchiotti, Proli, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

BERLINGUER, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ripristino al 70° anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari » (N. 456) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge, di iniziativa del deputato Lecciso e di altri deputati: « Ripristino al 70° anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Nel disegno di legge in discussione si sente l'eco dell'antagonismo che noi tutti sappiamo esserci tra giovani e vecchi nella categoria dei cancellieri e segretari giudiziari. Questo antagonismo ha indotto lo stesso Ministro guardasigilli a proporre l'introduzione della norma, contenuta nell'articolo 3, secondo cui sino al 31 dicembre 1951 i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 di età saranno

trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici.

Ora, è bene chiarire la situazione: non sono tanto i giovanissimi che si sono adoperati per limitare, con la predetta disposizione, la portata del provvedimento, quanto quelli che nei ruoli seguono immediatamente i cancellieri e i segretari più anziani. Voglio dire qui una volta per sempre (e lo dico per i cancellieri, per i segretari giudiziari, per gli aiutanti, come per i magistrati) che è necessario che questi funzionari capiscano che, quando si chiede qualche cosa, si deve chiedere soprattutto nell'interesse del servizio. Ora, in questo caso, se ci mettiamo dal punto di vista del servizio, io credo che il provvedimento sia veramente provvidenziale. Quello che oggi ha detto nell'Aula il collega Grava è esatto e deve farci pensare. Verrà anzi tra poco sottoposto al nostro esame un progetto di legge del senatore Cosattini, che mette in evidenza lo stato di disservizio in cui si trovano, per il loro funzionamento, gli uffici giudiziari; stato di disservizio che, però, ad onor del vero, non dipende dai magistrati e dai cancellieri, perchè si tratta proprio di una insufficienza quantitativa. Noi ci troviamo, dal punto di vista quantitativo, nelle condizioni del 1890, anzi in quelle del 1865, con un lavoro aumentato, però, di 7 o 8 volte. Ora, se si vuole evitare l'arretrato, una delle cose che dobbiamo fare è certamente quella di impedire che si aggravi la situazione. Nel caso in esame è da considerare soprattutto che i vecchi hanno questo vantaggio sui giovani: di conoscere, e bene, il loro mestiere. I giovani debbono impiegare parecchio tempo prima di impararlo. Quindi bisogna che i giovani abbiano un po' di pazienza ed attendano di diventare anche essi vecchi.

Quanto, poi, al pericolo, cui si accenna da parte dei giovani, di non essere mai promossi, c'è l'ultimo comma dell'articolo 3 che esclude assolutamente questa ipotesi. Esso infatti dice: « Detti funzionari (quelli trattenuti in servizio) non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni ». E qui faccio notare ai colleghi che il verbo « potranno » è stato sostituito a « dovranno », come era appunto nella precedente dizione. Ciò perchè ci deve essere una valutazione discrezionale da parte del Ministro per accertare se i funzionari trattenuti siano in grado o no di continuare ad esercitare le attuali funzioni.

Il collega Giardina, in una lettera inviata alla Commissione, non fa altro che riprodurre il contenuto di alcuni memoriali che riguardano questa questione dei cancellieri. Uno di essi dice: « I funzionari che oggi chiedono di andare in riposo a 70 anni sono quegli stessi che 24 anni fa, al principio del regime fascista, chiesero che i loro superiori fossero messi in riposo ». Ma questa è una argomentazione che si ritorce contro coloro che adesso agiscono in questo modo. Perciò ho detto che tutte queste questioni personali debbono essere impostate tenendo sempre presente l'interesse del servizio, che deve prevalere. L'onorevole Giardina continua dicendo che il provvedimento danneggerebbe molte persone. Ma, proprio alla fine del primo comma dell'articolo 3, è spiegato che i funzionari trattenuti in servizio, essendo in soprannumero, non fanno nè torto, nè danno ad alcuno.

Un'ultima osservazione è stata fatta: se l'Amministrazione dello Stato è unica, non si comprende perchè i cancellieri dovrebbero andare a riposo a 70 anni, quando i funzionari delle altre Amministrazioni vanno a riposo a 65 anni. Ma questo, secondo me, non è esatto perchè i funzionari delle altre Amministrazioni statali possono essere collocati a riposo d'ufficio quando hanno raggiunto il 65° anno di età, ma normalmente non vanno quasi mai a riposo a quest'età. I magistrati vanno a riposo a 70 anni e i cancellieri, che dei magistrati sono i collaboratori, secondo il parere dei giovani, dovrebbero andare a riposo a 65 anni, unicamente per far posto a chi viene dopo di loro. Questa tesi dal punto di vista personale si può anche spiegare, ma dal punto di vista dell'interesse del servizio è assolutamente inspiegabile. Essa nuocerebbe al rendimento ed al buon servizio di questi uffici.

Per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dal disegno di legge, faccio presente

che per il momento esso manca, perchè vi sono molte vacanze negli ultimi gradi che dànno luogo ad una larga compensazione.

Sono, in conclusione, favorevole al disegno di legge in discussione nel testo approvato dalla Camera dei deputati, benchè all'articolo 4 sia stata adottata, a parer mio, una formula non completamente felice. Resta ad ogni modo chiarito che l'articolo 4 si applica a quei funzionari che avrebbero dovuto essere dimessi dal servizio e che di fatto non sono stati dimessi perchè il Ministero, appena ha avuto notizia che era in corso di esame questo disegno di legge, li ha trattenuti in servizio.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Azara dia alla disposizione dell'articolo 4 una interpretazione personale.

Potrebbe darsi che un cancelliere già dimesso dal servizio pretendesse, in base a questo provvedimento, di essere riassunto.

AZARA, *relatore*. Ripeto che dei funzionari che avrebbero dovuto essere dimessi ai sensi della legge 27 dicembre 1948 non è stato di fatto dimesso alcuno in attesa del presente disegno di legge.

BERLINGUER. Sono perfettamente d'accordo con il relatore Azara nel ritenere che non dobbiamo tener conto degli interessi contrastanti di due categorie di funzionari, ma unicamente delle esigenze del servizio. In linea di massima, come criterio generale e in periodo normale, io sarei contrario a qualunque proroga dei limiti di età; però una proroga del genere è stata già stabilita, per esempio, per i magistrati, per gli aiutanti di cancelleria e per gli ufficiali giudiziari, perchè si è riconosciuto che ci si trova in un periodo eccezionale di disorganizzazione degli uffici ed in cui ragioni di umanità spingono a non mandare a riposo funzionari ancora efficienti, in quanto ciò significherebbe sacrificare, oltre che loro, anche le rispettive famiglie.

Anche questa ragione perciò può essere una spinta a far prorogare al 70° anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei funzionari in discussione. Ma, nell'accettare questa proroga, tengo conto soprattutto dell'interesse del servizio e mi pare di poter derogare al principio generale, al quale sono favorevole, appunto consentendo con quanto ha detto il senatore Azara. In sostanza, le promozioni dei giovani si avrebbero lo stesso regolarmente con tutti i vantaggi economici connessi. È da osservare inoltre che il numero dei cancellieri e dei segretari giudiziari avvantaggiati dal provvedimento in esame andrà gradatamente scemando, perchè di qui a pochi mesi forse taluno di questi funzionari raggiungerà il limite massimo di età che adesso appena sfiora.

Queste sono le ragioni per cui mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

BO. Voterò senz'altro a favore della proposta di legge. Quindi, potrei dispensarmi dal prendere la parola, ma, siccome ci può essere nell'animo di qualcuno qualche dubbio ancora, che può essere anche sentimentalmente ed umanamente giustificato (infatti siamo stati più o meno tutti premurati da questi giovani), io vorrei che la Commissione, prima di votare, tenesse presente un'altra questione, proprio perchè è un argomento decisivo nell'interesse del servizio.

Bisogna, cioè, tener presente nell'interesse del servizio che, non approvando questa proposta già approvata dalla Camera dei deputati, metteremmo fuori dell'Amministrazione dei funzionari esperti che hanno già maturato una loro esperienza ed una loro capacità di giudizio, per far posto — 95 volte su 100 — ad una caterva di somari patentati — è proprio il caso di dirlo — come sono ormai in massima parte i giovani che escono dalle scuole.

Questa è una considerazione sulla quale vorrei ancora insistere. Dobbiamo cercare di non immettere nelle Amministrazioni dei giovani che poi costituiscono un peso, ma di prepararli adeguatamente al loro compito sotto la guida dei più vecchi e dei più esperti.

CONCI. Nel conflitto di interessi tra giovani e vecchi, sono naturalmente inclinato a favorire gli interessi dei vecchi e quindi sono favorevole alla proposta di legge, tanto più perchè credo che questo atteggiamento sia anche giustificato dall'interesse del servizio. E perciò, anche per le ragioni di carattere umanitario portate dal senatore Berlinguer, darò senz'altro il mio voto favorevole al disegno di legge.

PICCHIOTTI. Non voglio protrarre a lungo questa discussione, sterile poichè tutti siamo unanimi nell'approvare il progetto, ma trovo che la frase che il collega Azara ci diceva poco fa — « i giovani sappiano attendere di essere vecchi » — è definitiva.

Ma non solo questo volevo dire. Lasciamo andare qualche velo di ipocrisia, come la tutela del servizio perchè esso vada bene; la questione a me sembra un'altra: bisogna auspicare che questi funzionari siano operosi non soltanto fino ai 65 anni, perchè c'è modo e tempo di lavorare anche oltre il 65° anno, come dimostra la notevole attività esplicata dai vecchi cancellieri. Con la loro attività, però, questi alimentano l'inerzia dei giovani carrieristi, i quali non vedono avanti a sè che una vita da passare nell'ozio o nel divertimento, mentre invece debbono imparare dai vecchi a lavorare anche oltre l'orario d'ufficio. È giusto e lodevole che da questa Commissione parta una voce che riconosca gli sforzi eroici e la notevole attività esplicata dai vecchi cancellieri e segretari giudiziari.

PROLI. La discussione su questo disegno di legge è stata ampia, completa ed esauriente. Ma, poichè scorgo negli interventi dei colleghi quasi delle dichiarazioni di voto, sono costretto a prendere la parola anch'io e a dichiarare che noi comunisti ci associamo completamente alle argomentazioni del senatore Azara e del senatore Picchiotti e voteremo, quindi, a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, mi pare che ci sia un accordo unanime su questo disegno di legge. Abbiamo visto tutti gli aspetti del problema ed abbiamo concluso che si fa opera di giustizia e di equità aumentando a 70 anni i limiti di età per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari, perchè in questo modo si dà la possibilità a questi impiegati, che hanno onorato l'Amministrazione della giustizia, di mantenere le loro famiglie decorosamente almeno per altri cinque anni.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e 10 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1954, i cancellieri e segretari giudiziari che compiranno 40 anni di servizio e 65 anni di età saranno trattenuti in servizio e saranno considerati in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche degli uffici.

Detti funzionari non potranno partecipare a concorsi o scrutinio per la promozione, ma potranno continuare ad esercitare le attuali funzioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresì ai cancellieri e segretari già trattenuti ai sensi della legge 27 dicembre 1948, n. 1520, anche se essi siano stati già dimessi dal servizio a norma della predetta legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie » (N. 426).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli senatori, nella seduta del 19 maggio 1949 l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, presentava il disegno di legge in esame per un aumento delle indennità spettanti ai testi chiamati a deporre dinanzi alle autorità giudiziarie in materia civile e penale.

Come rileva la relazione del Ministro proponente, tali indennità, originariamente fissate dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, in lire 4 per ogni giorno di viaggio e in lire 6 per ciascuna giornata di soggiorno, venivano successivamente elevate (con decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240, con decreto-legge luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno 1946, n. 18) e fino al 1° luglio 1948, in virtù del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1277, stabilite rispettivamente in lire 60 e in lire 80 giornaliere.

Senonchè, la svalutazione monetaria e il conseguente aumento generale dei prezzi rendono tale misura, per quanto maggiorata, assolutamente inadeguata, donde frequenti non comparizioni dei testi e necessità di continui rinvii dei procedimenti con grande e manifesto pregiudizio per i contendenti e più ancora per l'amministrazione della giustizia. Che al suo normale funzionamento debbano concorrere tutti i cittadini per obbligo civico e politico munito di sanzione punitiva non è mestieri rilevare, ma tale obbligo è tutt'altro che in antitesi col diritto all'indennità, esplicitamente riconosciuto dalla legge positiva a favore dei testimoni per il tempo che sottraggono alle proprie occupazioni e per le spese che incontrano per rendere le loro deposizioni. È conforme a giustizia, quindi, che la relativa indennità debba adeguarsi, per quanto possibile, a tali elementi.

A ciò tende appunto con grande buona volontà, se pure in misura troppo modesta, lo schema di disegno di legge *de quo*, elevando a lire 200 l'indennità per ciascun giorno di viaggio, a lire 300 quella giornaliera di soggiorno e a lire 100 giornaliere l'indennità per i testi residenti nel luogo del loro esame o ad una distanza minore di 2 Km. e mezzo.

Per gli stessi motivi di equità e di opportunità si propone con lo schema di disegno di legge *de quo* (articolo 3) l'aumento da centesimi 40 a lire 4 dell'indennità chilometrica stabilita dall'articolo 2 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, per i percorsi in via ordinaria quando manchino pubblici mezzi di trasporto e la decorrenza dal 1° luglio 1948 (articolo 5) delle maggiorate indennità per la impossibilità da parte delle autorità giudiziarie che avessero corrisposto, anche dopo il 1° luglio 1948, l'indennità di testimonianza nella misura rispettiva di lire 60 e di lire 80 giornaliere, anzichè quella di lire 8 e di lire 12, di procedere al ricupero della differenza.

Per i premessi rilievi, che dimostrano *prima facie* come il disegno di legge in esame si ispiri a criteri di giustizia, di equità e di pratica opportunità, il relatore ve ne propone la piena approvazione, formulando il voto che le predette indennità siano più congruamente elevate non appena lo consentano le migliorate condizioni della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto

3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 100 giornaliere.

(*È approvato*).

Art. 2.

La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto è elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno.

(*È approvato*).

Art. 3.

La misura della indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del citato decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 4 a chilometro.

(*È approvato*).

Art. 4.

Rimangono in vigore le attuali disposizioni non incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le indennità di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dal 1º luglio 1948.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (5º provvedimento).

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (N. 453-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri ».

Per questo disegno di legge è stata chiesta la procedura d'urgenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berlinguer.

BERLINGUER, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Corpo degli agenti di custodia delle carceri con decreto-legge 21 agosto 1945, n. 508, è stato inquadrato nelle Forze armate dello Stato. A termini di tale decreto, esso ha ottenuto il riconoscimento dello stesso trattamento economico adottato per i carabinieri. Il presente disegno di legge realizza in concreto questa equiparazione. Perciò, per ragioni di giustizia, per ragioni di umanità e per il riconoscimento delle benemerenze del Corpo degli agenti di custodia, propongo l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione gene-

rale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1949 agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-1949.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,30.